SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1666)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SAPORITO, LOTTI Angelo e BOMBARDIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 1986

Interpretazione autentica dell'articolo 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell'articolo 7, ultimo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, concernenti benefici agli eredi di appartenenti a categorie protette

ONOREVOLI SENATORI. — Il Ministero dell'interno, aderendo al parere espresso dal Consiglio di Stato n. 3297/73 del 25 gennaio 1974, ha applicato le disposizioni dell'articolo 7 della legge n. 381 del 1970 e dell'articolo 12 della legge n. 118 del 1971 in maniera da riconoscere agli eredi dell'invalido il diritto a percepire le quote di pensione maturate dal mese successivo alla domanda di riconoscimento dell'invalidità fino a quello della morte dell'invalido, purchè l'accertamento sanitario sia intervenuto anteriormente al decesso.

Si tratta delle categorie dei sordomuti, dei mutilati ed invalidi civili, dei ciechi civili, disciplinate da normative differenti ma analoghe nei contenuti.

Questo orientamento interpretativo è stato interrotto per effetto della sentenza n. 7220 del 2 dicembre 1983 della Corte di cassazione - Sezione lavoro, secondo la quale per l'insorgere del diritto dell'invalido e, quindi, degli eredi, oltre all'accertamento dell'invalidità da parte della Commissione sanitaria, è essenziale anche la verifica dello stato di bisogno da parte dei Comitati provinciali di assistenza e beneficenza i quali concedono o meno le provvidenze a conclusione del procedimento.

Di fronte a questo stato di cose si rende opportuno un chiarimento legislativo anche per consentire lo sblocco dei provvedimenti di accoglimento delle numerose domande degli eredi, nel frattempo intervenute, che ha suscitato le legittime proteste e preoccupazioni delle associazioni nazionali delle categorie interessate (invalidi civili, sordomuti soprattutto) che hanno sollevato il problema presso il Governo ed il Parlamento.

Il presente disegno di legge intende risolvere, in via interpretativa, il problema sopracitato, per chiarire definitivamente e confermare l'indirizzo contenuto nel citato parere del Consiglio di Stato del 25 gennaio 1974, che sembra più aderente agli obiettivi delle leggi richiamate, come dimostra anche il costante orientamento del Ministero dell'interno.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(*Assistenza pubblica - Pensioni e previdenza sociale*)

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, deve intendersi nel senso che gli eredi del mutilato o invalido civile, deceduto successivamente al riconoscimento della inabilità, hanno diritto a percepire le quote di pensione già maturate dall'interessato alla data del decesso, anche se il decesso stesso sia intervenuto prima della deliberazione concessiva del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica.

Nello stesso senso deve intendersi l'articolo 7, ultimo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, relativamente ai soggetti affetti da sordomutismo.